



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
 ISTITUTO COMPRENSIVO "Don F. Mottola" di TROPEA
 Via Coniugi Crigna – Cap. 89861 – Tel. 0963666418
<https://istitutocomprensivotropea.edu.it>
 vvic82200d@istruzione.it - vvic82200d@pec.istruzione.it
 C.M.: VVIC82200D - C.F.: 96012410799



rappresentato legalmente dal Dirigente scolastico pro-tempore

**INFORMATIVA per la verifica dei requisiti di accesso degli alunni
 alla didattica in presenza, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n.5 del 04/02/2022
 "Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza
 delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo"**
 (art. 13 Regolamento UE 2016/679)

Premessa

Il D.L. n.5 del 04/02/2022 "Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo" dispone (art. 6) la "Gestione dei casi di positività all'infezione SARS -CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo". In particolare, nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, per gli alunni si applicano le seguenti misure:

a) SCUOLA DELL'INFANZIA

1. **fino a 4 casi di positività** accertati in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei docenti e degli educatori per 10 giorni. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico o molecolare alla comparsa dei sintomi (T0) e, se ancora sintomatici, al quinto giorno (T5).
2. **Con 5 o più casi di positività** accertata in classe, si applica a tutta la classe la sospensione delle attività didattiche per 5 giorni.

b) SCUOLA PRIMARIA:

1. **fino a 4 casi di positività** accertati in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per 10 giorni. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico o molecolare alla comparsa dei sintomi (T0) e, se ancora sintomatici, al quinto giorno (T5).
2. **Con 5 o più casi di positività** accertata in classe, per coloro che diano dimostrazione di aver concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni o di aver effettuato la dose di richiamo o di essere esenti alla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza in autosorveglianza con l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore a sei anni, per 10 giorni. Per gli altri si applica la DDI per 5 giorni.

c) SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO:

- con **1 caso di positività** accertati in classe, le attività proseguono per tutta la classe in presenza con l'uso di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni per 10 giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo;
- con **2 o più casi di positività** accertati in classe, per coloro che diano dimostrazione di aver concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni o di aver effettuato la dose di richiamo o di essere esenti alla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza in autosorveglianza con l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei docenti e degli alunni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo. Per gli altri si applica la DDI per 5 giorni.

Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza (chi non è vaccinato, chi non ha concluso il ciclo vaccinale primario, chi è guarito da più di 120 giorni) si applica la quarantena precauzionale di 5 giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico o molecolare e con l'obbligo di indossare la mascherina FFP2 per i successivi 5 giorni (se di età superiore a sei anni). La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena precauzionale è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

In relazione al caso specifico, il possesso dei requisiti da parte degli alunni è condizione essenziale per l'accesso degli stessi alla didattica in presenza in autosorveglianza e il Titolare del trattamento è obbligato a verificarne l'esistenza.

Titolare del Trattamento



INFORMATIVA art. 13 Regolamento UE 2016/679
 "Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza
 delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo"

Il Titolare del Trattamento è l'Istituzione scolastica in intestazione, rappresentata legalmente dal Dirigente scolastico.

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dati personali è reperibile ai seguenti contatti:

tel.: 328.8923614 - email: indica@infocima.it – pec: info@pec.infocima.it

Referente: dott.ssa Anna CIMA

Finalità e base giuridica del trattamento dei dati

I dati personali degli interessati saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi all'attuazione del **II D.L. n.5 del 04/02/2022 “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”**, delle disposizioni e note ministeriali ad esso connesse. La base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento, nonché di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, rispettivamente ai sensi dall'art. 6, par. 1 lett. c) ed e) del Regolamento UE 679/2016. Inoltre, il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento UE 679/2016

Tipologia di dati, modalità di trattamento, categorie di interessati e obbligatorietà

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa e previste dalla normativa, i dati oggetto di trattamento sono quelli necessari alla **verifica del possesso dei requisiti**, nei casi previsti, idonei a consentire all'alunno la didattica in presenza in autosorveglianza: green pass valido o esito negativo di tampone antigenico o molecolare (art. 6 D.L. n.5 del 04/02/2022).

Le informazioni acquisite potranno essere esclusivamente:

- dati personali comuni di cui all'art. 4, n.1 del Regolamento UE 679/2016 (nome e cognome degli alunni);
- dati afferenti alla salute degli alunni, rientranti nelle categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento UE 679/2016, contenuti nei documenti forniti dagli alunni medesimi ai fini delle verifiche in questione (Green pass o esito negativo di tampone).

I soggetti interessati sono gli alunni dell'Istituzione scolastica in intestazione, che forniranno direttamente i dati necessari ai fini del controllo, in modalità digitale o cartacea. Il controllo digitale potrà avvenire tramite l'utilizzo dell'apposita app di verifica predisposta dal Ministero della Salute, con tablet/smartphone, e a tal fine i dati saranno solo visualizzati ai fini del controllo e non saranno raccolti, archiviati, conservati, divulgati, pubblicati. La verifica sarà effettuata dal Dirigente scolastico e/o da personale appositamente delegato, con modalità idonee a garantire la riservatezza degli alunni. Il conferimento dei requisiti da parte degli interessati è obbligatorio e previsto dal Decreto suddetto all'art.6.

Comunicazione/Diffusione dei dati trattati

I dati rilevati nelle verifiche (Green pass, esito negativo di tampone) non saranno comunicati/diffusi a soggetti terzi.

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi

I dati rilevati nelle verifiche (Green pass, esito negativo di tampone) non saranno trasferiti verso Paesi terzi (extra UE).

Conservazione dei dati

I dati trattati dal Titolare del Trattamento in fase di verifica degli alunni, non saranno raccolti né conservati.

Diritti dell'Interessato e reclamo

L'Interessato può far valere i propri diritti nei confronti del Titolare del trattamento, chiedendo notizie sui dati personali in relazione a: origine, raccolta, finalità, modalità, processo logico applicato e può esercitare i diritti su: accesso, rettifica, cancellazione (oblio), limitazione, portabilità, opposizione (nella misura in cui gli stessi siano applicabili in considerazione delle finalità perseguite). L'interessato che riscontra violazione del trattamento dei propri dati può proporre reclamo direttamente all'autorità di controllo o promuovere un'azione dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato.

Per qualunque chiarimento, l'Interessato può rivolgersi al Titolare del Trattamento utilizzando i dati di contatto presenti nell'intestazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco FIUMARA
(art.3 c.2 DLGS39/93)



INFORMATIVA art. 13 Regolamento UE 2016/679

“Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”